

LA LEGGE 107/15 E GLI OBBLIGHI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Sergio Coniglio DS IISS F. Re Capriata

Corso di formazione a. s. 2015-2016 –
11 Settembre 2015

1. LA NORMA

LEGGE 13 LUGLIO 2015, N. 107:
*Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative
vigenti*

1.1

Espressa ripresa dell'art. 1, comma 2 del D.P.R. 275/99, di attuazione dell'art. 21, Legge 59/97 – ***Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche:***

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà d'insegnamento e di pluralismo culturale e si
sostanzia:

- nella progettazione e realizzazione di interventi di educazione, istruzione e formazione mirati allo sviluppo della persona umana;

1.1

- *adeguati ai diversi contesti;*
- *alla domanda delle famiglie;*
- *alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti;*
- *al fine di garantire loro il successo formativo;*
- *coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema d'istruzione;*
- *e con l'esigenza di migliorare il processo di insegnamento e di apprendimento.*

1.2

Ampliamento dell'inerente quadro finalistico-valoriale, ad opera della Legge 107/15, articolo unico, comma 1 e correlati obiettivi elencati nelle lettere *a-s* del successivo comma 7

1.3

Confermati, dunque, **e rinforzati**, natura, scopi **e limiti** dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, *pubbliche amministrazioni*, ex art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/01: ad un tempo enti dotati di propria soggettività ed organi dello Stato; **non già conviviali comunità autoconsistenti ed autoreferenziali, celebranti i riti di una democrazia scolastica quale fine in sé, ovvero libere di scegliersi i fini, sciolte da qualsivoglia vincolo che non sia quello che sovranamente si determinino di autoimporsi**; dunque normativamente soggiacenti al dispositivo codificato nell'art. 1, comma 2, D.P.R. 275/99 (*ante*), agli obblighi della *performance* (D. Lgs. 150/09), ancor prima *all'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi*, costituenti parametri, e vincoli, alla *libertà d'insegnamento* (art. 21, comma 9, Legge 59/97, cit.): **canoni normativi delle 3° (efficienza, effic, ec.)**

1.4

1.4.1

Di generale valenza strumentale, al comma 3 della Legge 107 richiamo delle potenzialità dell'autonomia didattica, organizzativa, di ricerca-sperimentazione-sviluppo, ex artt. 4 ss. del D.P.R. 275/99, con aggiunta alle relative quote dell'autonomia (20% del curriculum nazionale) delle, differenziate, quote di flessibilità di cui alle Linee guida nazionali per gli istituti professionali e per gli istituti tecnici

1.4

1.4.2

- Fondo per la valorizzazione del merito
- Erogazioni liberali alle scuole
- Sgravi fiscali per la frequenza di scuole paritarie
- Piano dell'edilizia scolastica (scuole sicure, belle, innovative)
- Piano nazionale per la scuola digitale: v. commi 56-59

1.4

1.4.3

Introduzione obbligatoria dall'a.s. 2015-16, a partire dalle **classi terze**, di almeno **400** ore di alternanza scuola-lavoro per gli istituti professionali e tecnici, surrogabili con l'impresa formativa simulata, e di almeno 200 ore nei licei, che possono liberamente e interamente essere svolte nei musei, negli istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché negli enti che svolgano attività di tutela ambientale, infine negli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

1.4

1.4.4

Riordino e potenziamento dell'intera filiera della formazione tecnico-professionale superiore non universitaria, nonché dell'istruzione degli adulti, con revisione dell'attuale assetto dei CPIA

1.4

1.4.5

Istituzione dell'*Organico dell'autonomia*: previsione originaria nell'art. 21, comma 9, Legge 59/97, cit., definito in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 71, Legge 662/96, qualificato Organico funzionale e parimenti preordinato a sostenere la progettualità delle istituzioni scolastiche, *compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, aggiuntivi o facoltativi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti.*

In via transitoria *Organico potenziato*, compiutamente disponibile a dicembre 2015 dopo il completamento della procedura assunzionale?

Dal 1° settembre 2016 *Ambiti territoriali* (da cui sono esclusi i docenti titolari di sede all'entrata in vigore della Legge 107 e finché non chiedano la mobilità) e *Reti di scuole.*

1.4

1.4.6

Introduzione del PTOF, ex comma 14, da definire entro ottobre 2015, in sostituzione integrale del POF a decorrere dal 1° settembre 2016, e sua pubblicazione sul Portale unico delle scuole dopo validazione dell'USR.

Contenuti obbligatori:

- il fabbisogno dei posti dell'organico dell'autonomia, del personale ATA(secondo i, ridotti, parametri di cui alla Legge 190/14), di infrastrutture e attrezzature materiali: per le relative *attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione, di coordinamento*

1.4

...

- il Piano di miglioramento, ex D.P.R. 80/13
- le iniziative di formazione del personale
- i criteri per la valorizzazione del merito, ad opera del ridisegnato Comitato di valutazione
- l'attuazione degli interventi su pari opportunità, educazione alla parità dei sessi, prevenzione della violenza di genere e delle diverse forme di discriminazione

1.5

I *VECCHI* E I *NUOVI* POTERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

1.5.1: DA CAPO D'ISTITUTO...

- Preposizione alla struttura didattico-amministrativa con funzioni di sovrintendenza al buon andamento didattico, educativo e amministrativo (presidi, ex R.D. 30/04/24, n. 965).
Cura del regolare funzionamento didattico e disciplinare, direzione dell'opera dei maestri e loro sorveglianza (direttori didattici, ex R.D. 26/04/28, n. 1297)
- Unificazione dello status giuridico di "personale direttivo", integrante le competenze del funzionario ministeriale garante della sola legittimità formale degli atti e della regolarità delle procedure con le nuove competenze di coordinamento all'interno di organi partecipativi e con compiti deliberanti in materia sia di organizzazione didattica che amministrativa (art. 3, D.P.R. 417/74, riprodotto nell'art. 396, T.U. 297/94):
 - "1. *Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attività di circolo o di istituto: a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, esclude le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato, che non implicino assunzione di responsabilità proprie delle funzioni di ordine amministrativo.*
 - 2. *In particolare, al personale direttivo spetta:*
 - a) *la rappresentanza del circolo o dell'istituto;*
 - b) *presiedere il collegio dei docenti, il comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i consigli di intersezione, interclasse, o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto;*

...

- c) *curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o d'istituto;*
- d) *procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti;*
- e) *promuovere e coordinare nel rispetto della libertà d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito del circolo o dell'istituto;*
- f) *adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario;*
- g) *coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto;*
- h) *tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico;*
- i) *curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psicopedagogico;*
- l) *curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola.*

...

3. Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai rettori e vice rettori dei convitti nazionali ed alle direttrici e vicedirettrici degli educandati femminili dello Stato, con gli adattamenti resi necessari dall'organizzazione e dalle finalità proprie di dette istituzioni.

5. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva è esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 7 del presente testo unico”.

1.5.2...A DIRIGENTE

Uso delle risorse assegnate (eterogenee) e loro ottimale combinazione per il raggiungimento del risultato atteso dal committente, secondo il principio di separazione, ex art. 4, D. Lgs. 165/01, tra funzioni di indirizzo-controllo (con conseguente potere di valutazione: responsabilità dirigenziale) e funzioni esclusive ed autonome di gestione: management e leadership (autorità derivante dalla norma giuridica ≠ autorevolezza derivante dalla competenza professionale).

Paradigma: D.Lgs. 165/01, Titolo II, Capo II (*Dirigenza*), successivi artt. 5 (“potere di organizzazione”); 17 (“funzioni dei dirigenti”) e 25 (“dirigenti delle istituzioni scolastiche”): norma speciale, integrante le citate disposizioni di generale applicazione.

ART. 5, D. LGS. 165/01, comma 2: norma generale

Nell'ambito delle leggi e degli atti di macroorganizzazione, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione del rapporto di lavoro sono assunte **in via esclusiva** dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati.

Rientrano, in particolare, nell'esercizio dei poteri dirigenziali le misure inerenti la gestione delle risorse umane , nonché la direzione, l'organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici.

ART. 17, D. LGS. 165/01: norma generale

I dirigenti:

- formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, svolgendo altresì tutti gli altri compiti da questi delegati;
- dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso d'inerzia;
- concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale;**

...

- provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici;
- effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.**

I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, le competenze – che non siano le proposte e i pareri di cui sopra e non involgano competenze loro delegate – a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidati, in ogni caso non applicandosi l’art. 2103 del codice civile.

NORMA INTERPRETATIVA

Art. 4, comma 3, D.Lgs. 165/01:

*Le attribuzioni dei dirigenti possono essere derogate **soltanto espressamente** e ad opera di **specifiche disposizioni legislative***

1.5.3: I NUOVI POTERI DEL DS NELLA LEGGE 107/15

*Per dare **piena** attuazione all'autonomia scolastica e alla riorganizzazione del sistema di istruzione (comma 78):*

- Definizione degli indirizzi per - **tutte** - le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione per il PTOF, poi *elaborato* dal CdD ed *approvato* dal CdI (comma 4).
- Individuazione del personale da assegnare ai posti dell'organico dell'autonomia (comma 18), proponendo gli incarichi ai docenti dell'ambito territoriale (comma 79) e stipulando i relativi contratti (comma 81).

I NUOVI POTERI DEL DS...- 2

- Garanzia di un'efficace ed efficiente gestione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché degli elementi comuni del sistema scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento.

A tale scopo svolge compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento...nonché di valorizzazione delle risorse umane (comma 78).

...nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio.

I NUOVI POTERI DEL DS...- 3

- Facoltà di individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al **10%** dei docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica (comma 83).
- Previ criteri del Comitato di valutazione, facoltà di assegnare annualmente al personale docente, con adeguata motivazione, una remunerazione accessoria (comma 127) riveniente da un apposito fondo nazionale annuo (comma 126).

SULLE *COMPETENZE* DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Cons. St., Sez. II, Parere 1021/00, richiamante precedente 1603/99 e Ad. Gen. 9/99:

*Sono attratte alle prerogative della nuova figura dirigenziale tutte le **pregresse disposizioni attributive di potere agli OO.CC. e ad altri soggetti istituzionali** ogniqualvolta risultino confliggenti con gli autonomi poteri di direzione, coordinamento, organizzazione richiesti al dirigente scolastico dal nuovo assetto autonomistico di cui alla legge 59/97 e norme di attuazione.*

• • •

Di conseguenza, devono – dovrebbero – ritenersi abrogate per implicito tutte le preesistenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali attributive di competenze al Collegio dei docenti che esulino dalla *progettazione e attuazione dei processi di insegnamento-apprendimento* (art. 16, comma 3, D.P.R. 275/99), dalla *cura della programmazione dell'azione educativa e consequenziale valutazione della sua efficacia in rapporto agli obiettivi programmati* (art. 7, comma 2, D. Lgs. 297/94), ovvero dall'*elaborazione del POF/PTOF...per gli aspetti pedagogico-didattici* (art. 1, comma 14, L. 107/15 e art. 26, comma 3, CCNL Scuola).

...

Parimenti, l'abrogazione implicita vale – dovrebbe valere – per tutte quelle competenze tuttora figuranti intestate al Consiglio d'istituto (cfr. in particolare art. 10, D. Lgs. 297/94 e art. 33, D.I. 44/01) non suscumbibili nei (soli) poteri di indirizzo *politico*: approvazione del POF/PTOF e dei suoi strumenti finanziari di attuazione, Programma annuale (?) e Conto consuntivo

UN RISALENTE E ATTUALIZZATO QUADRO RIASSUNTIVO

Area 1: Direzione e organizzazione dell'istituzione scolastica

- 1.1 Pianificazione e definizione del POF-PTOF
- 1.2. Interventi specifici per l'apprendimento e il successo scolastico
- 1.3 Autovalutazione d'istituto e Piano di miglioramento

Area 2: Relazioni interne ed esterne

- 2.1 Comunicazione pubblica
- 2.2 Relazioni istituzionali e con *il Territorio*
- 2.3 Iniziative relative al rapporto scuola-famiglia

Area 3: Innovazione e sviluppo

- 3.1 Sviluppo e diffusione progetti di ricerca e innovazione formativa
- 3.2 Attivazione di accordi di rete, convenzioni, consorzi

Area 4: Valorizzazione delle risorse umane

- 4.1 Formazione e sviluppo personale docente e ATA
- 4.2 Modalità di affidamento di incarichi e funzioni: Il vincolo del *merito*

Area 5: Gestione delle risorse finanziaria e strumentali

- 5.1 Gestione del fondo dell'istituzione scolastica e/o comunque disponibili (e reperibili?)
- 5.2 Utilizzo innovativo di tecnologie e infrastrutture, funzionali all'ottimale erogazione della prestazione istituzionale

UN DIRIGENTE LEADER EDUCATIVO?

- Diretto potere d'indirizzo per le attività educativo-didattiche
- Incremento e creazione di una sorta di *middle management* tratto dalla docenza, di supporto **didattico** e organizzativo
- Reti di scuole per allocarvi l'istruttoria di tutti gli adempimenti amministrativi e di tutti gli atti *non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica* (comma 74)
- Divieto al Sistema di richiedere alle scuole dati già comunicati o comunque già presenti nel Portale unico (comma 140).

DALLA VALUTAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO: Comma 93, Legge 107

- **contributo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del RAV**
- competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, in termini di correttezza-trasparenza-efficienza-efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale
- **valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale, sia sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali**

...

...

- apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale
- contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale
- direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole

2. L'AZIONE

2.1

Dovendosi definire il PTOF entro ottobre 2015, per la sua decorrenza dal 1° settembre 2016, vige ancora il POF e connessi istituti normativi e contrattuali, integrato dal Piano di miglioramento ex D.P.R. 80/13: Principio di continuità dell'ordinamento e della regolare erogazione del servizio istituzionale

2.2

Avviare subito il rinnovo del contratto d'istituto secondo i vincoli del D. Lgs. 150/09 e D. Lgs. 141/11, di interpretazione autentica, tenuto conto delle restrizioni della Legge 190/14, prevalentemente incidenti sul personale ATA e delle prospettive dell'Organico potenziato (*infra*)

2.3

- Partire dal POF e seguire il format del MIUR per la predisposizione del PTOF;
- Su una bozza *in progress* di una Commissione mista presieduta dal dirigente scolastico, acquisizione di proposte e pareri dei soggetti di cui al comma 14, punto 5 per quanto di rispettiva competenza (Enti locali; realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche; organismi e associazioni di genitori, rappresentanze degli studenti nella secondaria superiore);

2.3

- In esito alla predetta interlocuzione, attivare l'obbligata *partecipazione di tutte le componenti* dell'istituzione scolastica : Organi collegiali e DSGA, per poter infine il DS formalizzare un atto d'indirizzo condiviso, allorquando esso dovrà, nell'ordine, tradursi nell'elaborazione del PTOF e della sua approvazione, siccome *Documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche* (comma 14, punto 3).

2.4

Integrazione delle figure organizzative e di supporto dopo la disponibilità (novembre-dicembre?) dell'Organico potenziato, soggiacente alla disciplina legale imperativa di cui ai commi 83 e 126-128.

2.5

Procrastinare la costituzione, triennale, del Comitato di valutazione, secondo la nuova disciplina del comma 129, al mese di dicembre, dopo il rinnovo del Consiglio d'istituto o della sua integrazione.

3

UN CONTROVADEMECUM

3.1

In nessuna fonte giuridica è dato di rinvenire in capo ai soggetti , sia individuali che collettivi, operanti nelle istituzioni scolastiche, pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D. Lgs. 165/01, l'attribuzione di competenze *politiche*, cioè libere nel fine, per porre in essere deliberazioni e azioni di contrasto, sub specie di *interpretazioni alternative*, a leggi dello Stato e a disposizioni normative disciplinanti il sistema dell'istruzione; a loro insindacabile giudizio ritenute necessarie *per evitare che la legge 107 possa arrecare grave pregiudizio alla professionalità docente e alla libertà d'insegnamento, cosa che avverrebbe se la sua applicazione fosse rimessa a un indirizzo dirigistico e autoritario, estraneo alla cultura della scuola italiana.*

3.2

Sarà la Corte costituzionale, eventualmente investita dai magistrati ordinari o amministrativi, a statuire se *in molte sue parti la Legge 107 confligge con i principi costituzionali e disposizioni normative*; e fino a quando ciò non avvenga nessun altro è legittimato a disapplicarla.

Ma, per definizione, essa non può di certo confliggere con le *disposizioni contrattuali*, nel senso che è **sempre e solo la legge** a liberamente rimettere – ed altrettanto liberamente decidere di revocare – al contratto la regolazione di determinate materie o porzioni di materie (cfr. art. 1322, comma 1, c.c.; nonché art. 29, D. Lgs 150/09 e art. 40, D. Lgs. 165/01).

3.3

Il Collegio dei docenti deve certamente elaborare il POF-PTOF inerente la progettualità educativa e didattica in senso stretto, comprensiva dei correlati profili organizzativi.

Non può però esercitare alcuna determinazione volitiva finale sugli incarichi affidabili dal DS fino a un massimo del 10% dei docenti, stante la nuova compiuta specifica disciplina in materia.

Ancor meno può pretendere di deliberare una sua *proposta alternativa...per un'adeguata valorizzazione della professionalità...e un'idea collegialmente condivisa del riconoscimento del merito; addirittura indicando come opportuna la scelta di ricondurre i criteri di erogazione (del bonus) all'ambito delle intese tra RSU e DS.*

3.4

Nessuna disposizione normativa facoltizza il Comitato di valutazione ad *astenersi dal formulare criteri per l'attribuzione del bonus, qualora non siano frutto di condivisione all'interno del Collegio dei docenti e della necessaria intesa in contrattazione d'istituto.*

3.5

Il Consiglio d'istituto è privo di qualsivoglia titolo giuridico *a richiamare in modo esplicito l'auspicio che, nel rinvio al tavolo negoziale dei criteri e dei compensi per la distribuzione di queste risorse aggiuntive, esse siano ripartite con le stesse finalità e con i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata per il personale della scuola.*

A risolvere ogni ipotetica divergenza interpretativa, il comma 196 prescrive che *Sono inefficaci le norme e le procedure – tutte le norme e tutte le procedure – contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge.*

3.6

E' pienamente condivisibile – oltreché, può aggiungersi, giuridicamente esigibile – ogni comportamento del DS *utile a prevenire occasioni di conflitto valorizzando le prerogative e le deliberazioni – se legittime – degli organi collegiali, esercitando la propria leadership con modalità improntate a principi di condivisione e collegialità, (pure) ricorrendo alla forma, extracontrattuale, dell'intesa con le RSU, come premessa per garantire il miglioramento della qualità dell'offerta formativa.*

3.6

E' invece smentito da tutte le disposizioni normative – a principiari da quanto impone il comma 14, punto 4, che assegna al DS il potere di indirizzo *per le attività della scuola* – la stravagante affermazione che *il dirigente scolastico non ha competenza in materia didattica...*Ragion per cui, *ogni decisione riguardante **l'organizzazione della didattica**, ivi compreso quanto concerne le modalità d'impiego a tal fine dei docenti, non può non tenere conto delle prerogative degli organi collegiali, prerogative che vigono nella loro integrità.*

3.7

E' ben vero che le RSU, i primi soggetti chiamati al fronte, possono *con atto formale richiedere l'avvio delle trattative* per il rinnovo del contratto d'istituto 2015-2016, strumento principe dell'azione di contrasto. Ma il termine del 15 settembre è ordinatorio, così come lo sono i termini di conclusione delle varie fasi negoziali; sicché fino alla stipula del nuovo contratto resta in vigore quello precedente, secondo i principi.

4

TANTO PER OPPORTUNA CONOSCENZA PER I
DOCENTI, NEL MENTRE IL PERSONALE ATA E'
PROTETTO DA OGNI CONSEGUENZA
GIURIDICAMENTE ESIGIBILE PERCHE'
ESCLUSIVAMENTE CHIAMATO IN CAUSA NELLA
SUA EVENTUALE FUNZIONE DI COMPONENTE
ELETTIVO NEL CONSIGLIO D'ISTITUTO E/O NELLA
RSU

5

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Sergio Coniglio DS dell'ISS F. Re Capriata

Corso di formazione a.s.2015-2016-
11 settembre 2015